



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria
N. 84

del 29.12.2008

Imposta comunale sugli immobili – aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2009.

L'anno duemilaotto il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** con inizio alle ore 11,10 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 09.12.2008, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola – Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale**.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Antonio - SINDACO - Presente

Consiglieri

Consiglieri

CAMPOREALE Nicola	Presente	SQUEO Mauro	Presente
MASTROPASQUA Pietro	Presente	SGHERZA Raffaele	Presente
PALMIOTTI Michele	Assente	GIANCASPRO Mauro	Presente
ANNESE Giovanni	Presente	SALVEMINI Giacomo	Assente
LATINO Angela Paola	Presente	ABBATTISTA Giovanni	Presente
DE CEGLIA Vito	Presente	DE CANDIA Giuseppe	Assente
MEZZINA Giovanni	Presente	PATIMO Saverio	Presente
MARZANO Angelo	Presente	MANGIARANO Francesco	Assente
LA GHEZZA Raffaele	Presente	AMATO Giuseppe	Presente
SCARDIGNO Leonardo	Presente	MINUTO Anna Carmela	Presente
BRATTOLI Anna Maria	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Presente
CIMILLO Benito	Presente	SIRAGUSA Leonardo	Assente
GIANCOLA Pasquale	Presente	CLAUDIO Adele Maria S.	Presente
SPACCAVENTO Mauro	Assente	DE ROBERTIS Mauro	Presente
DE GENNARO Giovannangelo	Presente	PORTA Giovanni	Presente

Presenti n . 25 Assenti n. 06

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta

Sono, altresì, presenti in aula il Dirigente del Settore Tributi, dott. G. Lopopolo, il Dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. G. De Bari e il Dirigente del Settore Territorio, ing. R. Altomare, ed i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, dott. G. Balacco e rag. M. Pisani.

Dell'intero dibattito, registrato su nastro magnetico, è reso verbale a parte.

Si premette che, sull'argomento in oggetto e quelli di seguito indicati:

- "Approvazione Tabella Valori venali per le aree fabbricabili per l'anno 2009";
- "Addizionale comunale IRPEF, D.L.vo 28/09/08, n.380 e s.m.i. – determinazione aliquota per l'anno finanziario 2009 – conferma dell'aliquota già applicata per l'anno 2008 ed incremento della soglia di esenzione"

su unanime decisione del Consesso, è svolta la relazione e la conseguente discussione generale unificata, in quanto argomenti tra loro strettamente connessi, con successive singole votazioni.

Introdotti dal Presidente del Consiglio Comunale, svolge la relazione unificata il Sindaco.

Prima della discussione generale, anch'essa unificata, sugli argomenti innanzi indicati vengono chiesti chiarimenti dai Consiglieri Abbattista G. e Piergiovanni N. ai quali rispondono i Dirigenti dott. G. Lopopolo e Ing. R. Altomare, ciascuno per quanto di propria competenza.

Interviene il Consigliere La Ghezza R., in qualità di Presidente della 4^a Commissione Consiliare Permanente Bilancio, per riportare il parere favorevole della detta Commissione sui provvedimenti in trattazione.

Aperta la discussione generale intervengono i Consiglieri Patimo S., Porta G., De Robertis M., in replica il Sindaco e per dichiarazione di voto i Consiglieri Abbattista G., Piergiovanni N., Marzano A., Porta G., De Robertis M. e Amato G.-

Esauriti gli interventi il Presidente pone singolarmente in votazione il provvedimento in oggetto ed accertato l'esito favorevole della votazione stessa dà atto che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ in deroga a quanto previsto dall'art. 42, lett. f, del T. U. E. L. n. 267/2000, l'art 1 comma 156 della Legge 296/06 (Legge Finanziaria) ha disposto che, a partire dall'anno d'imposta 2007, la determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili è di competenza del Consiglio Comunale;
- ✓ l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che:
 - il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, é fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
 - dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 77-bis, comma 30, della Legge 133/2008, è sospeso, nel triennio 2009 – 2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.);

Dato atto che:

- ✓ ai sensi del comma 53 dell'art.3 della Legge n 662/96, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, l'aliquota deliberata deve essere compresa tra il 4 %o ed il 7 %o e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati o di immobili posseduti da enti senza scopo di lucro o di unità immobiliare adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche e anche per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per quelle locate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale, fatte salve le deroghe di Legge;
- ✓ l'art.1, comma 5, della legge n.449/97 consente di fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 %o, a favore dei proprietari che seguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

Rilevato che:

- ✓ la legge n. 431 del 09/12/1998, all'art. 2, comma 4, consente ai Comuni di poter deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI più favorevoli, per i proprietari che concedono in locazione a terzi a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 del medesimo articolo;
- ✓ la medesima disposizione legislativa prevede, inoltre, la possibilità, per i comuni ad alta tensione abitativa, di deliberare l'aliquota fino al 9 %o, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (cfr circolare M.F. 7 giugno 2000, n° 118/E);
- ✓ il Comune di Molfetta è stato individuato ed inserito dal CIPE nell'elenco dei "Comuni ad alta tensione abitativa", con propria deliberazione n° 87 del 13/11/2003, pubblicata in G.U. n° 40 del 18/02/2004;
- ✓ l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo é di Euro 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, con possibilità di imputare l'eventuale esubero alle pertinenze;

Considerato che il Comune intende agevolare e/o incentivare:

- ✓ i contratti di locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze a "Canone convenzionato", al fine di poter far beneficiare l'inquilino di un canone equo, anziché di libero mercato, confermando per l'anno 2009 l'aliquota ICI deliberata per l'anno 2008 al 2 %o;
 - ✓ gli interventi finalizzati al recupero delle unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, ubicate nel centro storico, confermando l'aliquota dell' 1%o deliberata per l'anno 2008;
 - ✓ gli immobili contigui all'abitazione principale, accatastati distintamente con cat. "A" destinati anch'essi ad abitazione principale, dal medesimo contribuente, confermando l'aliquota del 5 %o già deliberata per l'anno 2008;
- tutte con provvedimento di Consiglio Comunale n° 7/2008;

Rilevato, altresì, che:

- con Decreto Legge 27 maggio 2008 n° 93, convertito in Legge 126 del 24/07/2008, è stata disposta l'esenzione dell'ICI per la c.d. prima casa;
- con riferimento al predetto D.L., in data 05/06/2008 è stata emanata, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Risoluzione prot. 12677 ad oggetto "ICI. Art. 1 del D.L. 27/05/2008, n° 93, esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo", con la quale è stato specificato il nuovo quadro normativo di riferimento;

- con deliberazione di Giunta municipale n° 164 del 18/10/2008, sono state delineate le necessarie specifiche e precisazioni per il versamento dell'ICI per l'anno 2008;

Visto il D.Lgvo 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.;

Vista la legge n. 662/96;

Vista la legge n. 449/97;

Vista la legge n.431/98;

Vista la legge Finanziaria 2002 n° 448/2001;

Vista la legge Finanziaria 2008 n° 244/2007;

Vista la Legge 126 del 24/07/2008;

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti con nota in data 24.12.2008;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare permanente n. 1 (Bilancio), espresso con verbale n. 20 del 29.12.2008;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali e dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000;

Con voti favorevoli 17, contrari n.7 (Amato G., Minuto A.C., De Robertis M., Abbattista G., Piergiovanni N., Porta G., Patimo S.), astenuti n.1 (Claudio A.) espressi in forma palese da n.24 Consiglieri votanti su n.25 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. Sono esenti da imposta, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9,

1.1. per disposizione di legge:

- 1.1.1. l'abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
- 1.1.2. l'abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
- 1.1.3. l'abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo d'imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, purché il medesimo non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su altro immobile adibito ad abitazione principale e situato nel Comune di Molfetta;
- 1.1.4. gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P..

1.2. per equiparazione/assimilazione:

- 1.2.1. l'immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locatate;
- 1.2.2. l'abitazione principale e sue pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado, risultante da contratto regolarmente registrato;
- 1.2.3. una sola unità immobiliare non concessa in locazione, di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero ed utilizzata come residenza secondaria.

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione attestante ciascuna delle singole fattispecie indicate al punto 1.2, entro l'anno d'imposta di riferimento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non vi sono modifiche rispetto alla situazione iniziale.

La suddetta dichiarazione, qualora sia stata tempestivamente presentata con riferimento a precedenti annualità d'imposta per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta con o senza detrazione ovvero dell'esenzione, ha validità anche per gli anni successivi ai fini dell'assimilazione.

2. Le **aliquote ICI** da applicarsi per l'anno d'imposta 2009 sono le seguenti:

2.1. **Aliquota ridotta: 4,5 ‰** da applicare sul valore dell'abitazione principale accatastata nelle categorie "A1", "A8" e "A9" e sue pertinenze.

2.2. **Aliquota ordinaria: 7 ‰** da applicare sul valore dei terreni agricoli, delle aree fabbricabili e degli immobili, ivi compresa:

2.2.1. **una sola** unità immobiliare accatastata con categoria "A" posseduta da soggetto avente residenza anagrafica in altro comune e da questi tenuta a disposizione;

2.2.2. **una sola** unità immobiliare accatastata con cat. "A" ubicata fuori dal centro urbano e, precisamente, fuori dalle zone A, B e C, come individuate dal vigente P.R.G.C.;

2.2.3. le unità immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;

2.2.4. le unità immobiliari accatastata con categoria "A" locata con contratto di locazione pluriennale regolarmente registrato.

Nelle fattispecie innanzi indicate deve presentarsi apposita comunicazione

2.3. **Aliquota ordinaria dell'8 ‰** per le unità immobiliari accatastata con categoria "A" destinate ad abitazione che non rientrano nella casistica di cui ai punti precedenti (abitazioni sfitte).

2.4. **Aliquota agevolata dell' 1 ‰** per le unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, ubicate nel centro storico - Zona A 1 o nei piani di recupero quartiere "Catacombe -S.Angelo", per le quali il proprietario esegue interventi finalizzati al recupero, per un periodo massimo di anni tre.

2.5. **Aliquota agevolata del 2 ‰** per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).

2.6. **Aliquota agevolata del 5 ‰** per gli immobili contigui all'abitazione principale, accatastati distintamente con cat. "A", destinati anch'essi ad abitazione principale, dal medesimo contribuente.

3. La **detrazione ICI** per l'anno d'imposta 2009, da applicarsi esclusivamente all'imposta dovuta con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (fattispecie di cui al punto 2.1) è **pari a € 103,29**, con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto

auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di **una per ciascuna categoria**.

4. Nominare responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Lopopolo.
5. Trasmettere il presente provvedimento al Capo Settore Economico Finanziario ed al Settore Tributi e Concessioni Comunali per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.
6. Su proposta del Consigliere Squeo M., posta in votazione dal Presidente del C.C. ed approvata con voti favorevoli n.17, astenuti n.8 (Amato G., Minuto A., De Robertis M., Abbattista G., Piergiovanni N., Porta G., Patimo S. e Claudio A.) espressi in forma palese da n.17 Consiglieri votanti su n.25 Consiglieri presenti, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.

In pubblicazione dal 31.12.2008